Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione del 4 novembre 2005	L 291	18	5.11.2005
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione del 29 ottobre 2013	L 289	38	31.10.2013
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione del 6 novembre 2013	L 296	1	7.11.2013
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014	L 301	19	21.10.2014
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione del 3 febbraio 2020	L 31	7	4.2.2020

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Sostanze coloranti, inclusi i pigmenti» e «Microrganismi» di cui all'allegato I sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II sono provvisoriamente autorizzati ad essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Coloranti, compresi i pigmenti								
1. *Carotenoidi e xantofille*								
▼M6 —								

▼B

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC per kg di alimento completo			
Microrganismi								
▼M7 —								
▼M5 —								
▼B E 1705	►M3 — ◄	Preparato di *Enterococcus faecium* contenente almeno: Microincapsulato: 1×10^{10} UFC/g di additivo Granulato: $3{,}5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo	Vitelli	6 mesi	1×10^{9}	$6{,}6 \times 10^{9}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Il granulato dovrà essere utilizzato esclusivamente in succedanei del latte	A tempo indeterminato

▼B

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC per kg di alimento completo			
E 1706	►M4 —— ◄ ►M4 —— ◄	Miscela di: *Enterococcus faecium* contenente almeno: 7×10^9 UFC/g e di: *Lactobacillus rhamnosus* contenente almeno: 3×10^9 UFC/g	Vitelli	4 mesi	1×10^9	5×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	A tempo indeterminato

▼B

ALLEGATO II

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC per kg di alimento completo			
Microrganismi								
13	*Enterococcus faecium* DSM10663/ NCIMB 10415	Preparato di *Enterococcus faecium* contenente almeno: Polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo Presentazione rivestita: $2,2 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo Liquido: 1×10^{10} UFC/ml di additivo	Cani	—	1×10^{9}	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	17 luglio 2008